



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. DPG019/17 del 19/01/2022

DIPARTIMENTO: LAVORO-SOCIALE

SERVIZIO: LAVORO

UFFICIO: ACCREDITAMENTI

OGGETTO: Accreditamento Agenzie per il Lavoro e Organismi di Formazione - Sedi operative - Accessibilità ai soggetti svantaggiati - Provvedimenti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la Legge 09 gennaio 1989, n. 13 - “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- il DM 14 giugno 1989, n. 236 – “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;
- il DPR 24 luglio 1996, n. 503 - “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- il DPR 06 giugno 2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, in particolare art. 82;

ACCLARATO che negli edifici, spazi e servizi pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

RICHIAMATE le Discipline regionali, attualmente in vigore, di “Accreditamento sei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento” e di “Accreditamento dei servizi per il lavoro” approvate rispettivamente con DGR n. 7 del 17/01/2018 e DGR n. 1100 del 29/12/2015;

POSTO CHE:

- le Discipline regionali sopra richiamate prevedono, all'interno delle sezioni dedicate alle sedi operative accreditande, fra i requisiti strutturali che gli edifici devono iderogabilmente avere, la conformità alla normativa in materia di accessibilità ai soggetti svantaggiati con abbattimento/superamento delle barriere architettoniche,
- la conformità delle sedi a detto requisito è oggetto sia di istruttoria tecnica documentale, sia di verifiche in loco, entrambe propedeutiche al rilascio del provvedimento di accreditamento ApL e OdF;

RITENUTO CHE in seguito a un attento riesame della normativa in materia da parte del competente Ufficio regionale e, in particolare, del tecnico pro tempore incaricato, si rende necessario precisare:

- che non sono ammesse deroghe alle prescrizioni tecniche di cui alla L 13/1989, al DM 236/89 e al DPR 503/96, salvo le ipotesi espressamente contemplate all'art. 19 del DPR 503/96, previa approvazione del progetto da parte dell'amministrazione competente al rilascio del titolo edilizio abilitativo (PdC, Scia, Cila, etc);
- che nel caso in cui ricorrono i presupposti per l'applicabilità del citato art. 19 DPR 503/1996, è necessario darne atto in sede di presentazione dell'istanza di accreditamento ApL/OdF, nella **perizia tecnica** prevista dalle rispettive Discipline regionali, attestante gli adempimenti relativi alla eliminazione/superamento delle barriere architettoniche, con una descrizione dettagliata delle soluzioni alternative adottate ai fini dell'accessibilità per le persone svantaggiate;

RITENUTO, altresì, che il provvedimento de quo trovi applicazione per le istanze pervenute successivamente alla data di pubblicazione, stante l'opportunità di salvaguardare quelle situazioni pregresse, peraltro limitate, nelle quali, con il parere favorevole del tecnico incaricato, il soddisfacimento del requisito di accessibilità è stato realizzato attraverso attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie (c.d. trattorino), pur non ricorrendo espressamente la casistica di cui al citato art. 19 del DM 503/96;

Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

DI STABILIRE:

- **CHE**, ai fini del rispetto delle Discipline di accreditamento relative all'erogazione dei servizi per il lavoro, nonché all'erogazione delle attività di formazione e orientamento, approvate rispettivamente con DGR n. 1100/2015 e DGR n. 7/2018, laddove si prescrive quale requisito inderogabile delle sedi accreditande la conformità degli edifici alla normativa in materia di accessibilità ai soggetti svantaggiati, non sono ammesse deroghe alle prescrizioni tecniche di cui alla L 13/1989, al DM 236/89 e al DPR 503/96, salvo le ipotesi espressamente contemplate all'art. 19 del DPR 503/96, previa approvazione del progetto da parte dell'amministrazione competente al rilascio del titolo edilizio abilitativo (PdC, Scia, Cila, etc);
- **CHE** nel caso in cui ricorrono i presupposti per l'applicabilità del citato art. 19 DPR 503/1996 è necessario darne atto, in sede di presentazione dell'istanza di accreditamento ApL/OdF, nella perizia tecnica, prevista dalle rispettive Discipline regionali, attestante gli adempimenti relativi alla eliminazione/superamento delle

barriere architettoniche con una descrizione dettagliata delle soluzioni alternative adottate ai fini dell'accessibilità per le persone svantaggiate;

DI STABILIRE, altresì, che il provvedimento de quo trovi applicazione per le istanze pervenute successivamente alla data di pubblicazione, salvaguardando quelle situazioni pregresse, peraltro limitate, nelle quali, con il parere favorevole del tecnico incaricato, il soddisfacimento del requisito di accessibilità è stato realizzato attraverso attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie (c.d. trattorino), pur non ricorrendo espressamente la casistica di cui al citato art. 19 del DM 503/96;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it, sezione Amministrazione trasparente”, nonché sul sito del Dipartimento DPG019 Lavoro-Sociale selfi.regione.abruzzo.it

L'Estensore
Paola Spilla
f.to elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Paola Spilla
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pietro De Camillis
f.to digitalmente